

# ***Relazione tecnica***

## Articolo 1

### **Credito di imposta per la ricerca scientifica**

La normativa in parola concede un credito di imposta commisurato agli investimenti in R&S per gli anni 2011 e 2012, commissionati alle Università e agli enti di ricerca pubblici, in misura pari al 90% dell'investimento incrementale rispetto alla media del triennio 2008 - 2010.

Tale credito risulta immediatamente utilizzabile, in tre quote di pari importo, esclusivamente in compensazione tramite il modello di versamento unificato F24.

In base ai dati dell'annuario ISTAT 2010 sulla ricerca e sviluppo, integrati da dati di categoria, risulta un potenziale interesse, sotto forma di investimenti annui in R&S da parte delle imprese per commesse a tutti i centri pubblici, gli organismi di ricerca e i centri di ricerca, per oltre 3,4 miliardi di euro a fronte di un monte investimenti in R&S di circa 15 miliardi di euro. Ipotizzando che il peso degli investimenti in R&S effettuati da Istituzioni pubbliche, istituzioni private no profit e Università finanziati da privati sia, prudenzialmente, superiore alla metà, in considerazione anche di probabili cambiamenti nelle strategie di investimento, si stima in circa 1,8 miliardi di euro la quota parte degli investimenti in R&S riferibile ai soggetti interessati dalla disposizione.

In base all'andamento degli investimenti pregressi, la quota "incrementale" di tali investimenti è stimabile in circa il 15%; ne consegue un investimento incrementale annuo agevolabile di circa 275 milioni di euro (ca 1,8 mld X 15%).

Per il 2011, tuttavia, si assume un importo "agevolabile" nella misura del 95%, considerando eventuali investimenti già effettuati nei centri di ricerca privati. Applicando agli investimenti incrementali la percentuale del credito di imposta, si ottiene una stima del credito di imposta 2011 di 236 milioni di euro ( $275 \times 90\% \times 95\%$ ) e 2012 di 248 milioni di euro ( $275 \times 90\%$ ), fruibili in tre quote annuali. In merito agli investimenti effettuati nel 2011, in considerazione della spendibilità del credito in F24 solo su parte dell'anno in corso, si assume una capienza nella misura del 70% circa ( $236/3 \times 70\% = 55$  milioni di euro), con la quota incapiante interamente compensata nel 2012 (78,7 + 23,6). Relativamente agli investimenti effettuati nel 2012, si ipotizza una incapienza del 5% per i primi due anni di fruizione (2012 e 2013), in considerazione del fatto che i soggetti fruitori possano coincidere con quelli che già usufruiscono delle rate relative agli investimenti effettuati nel 2011.

Si evidenzia di seguito l'andamento degli effetti finanziari:

Effetti finanziari	2011	2012	2013	2014
Investimenti 2011	-55	-102,3	-78,7	-
Investimenti 2012		-78,5	-78,5	-91
<b>TOTALE</b>	<b>-55</b>	<b>-180,8</b>	<b>-157,2</b>	<b>-91</b>

in milioni di euro

Inoltre il comma 4 della disposizione prevede che le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso. In sostanza, da tale disposizione consegue il definanziamento della suddetta disposizione, per l'importo di 100 milioni per l'anno 2011 iscritto in bilancio sul cap. 7794/MEF - Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta per la ricerca.

Correlativamente, il citato definanziamento concorre alla complessiva copertura del provvedimento in esame e la relativa riduzione dell'autorizzazione di spesa, a seguito della soppressione disposta dal predetto comma 4 dell'art. 1, è indicata nell'articolo 11 recante la norma di copertura, al comma 1, lettera a).

Il successivo comma 5 della disposizione in esame reca l'autorizzazione di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede ai sensi dell'art. 11, per la concessione del credito di imposta e la necessaria clausola di monitoraggio e salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede con decreto MEF alla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario delle università, le risorse per la ricerca, il fondo del cinque per mille IRPEF ed il F.U.S.

## Articolo 2

### **Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno**

La normativa propone l'introduzione di un credito di imposta commisurato al 50% del costo salariale per ciascun lavoratore assunto, per i contribuenti che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo nelle regioni del Mezzogiorno lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come definiti ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'art 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di assunzione di lavoratori "svantaggiati" il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, mentre nel caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati" il credito di imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sussistono oggettive difficoltà nella quantificazione puntuale degli effetti finanziari della misura in quanto gli stessi dipendono in misura significativa tanto dalle scelte delle imprese, che possono essere condizionate dalla composizione dell'offerta di lavoro, quanto dalla congiuntura.

Per procedere, comunque, ad una stima di massima sono stati utilizzati i dati indicati ai fini IRAP per la determinazione della deduzione fissa prevista dalla disposizione c.d. *cuneo fiscale* e per la fruizione della deduzione "base" del costo del lavoro disposta dal comma 4 quater dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 446/97.

Dai dati IRAP è stato stimato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato per i quali è stata fruita la deduzione fissa; inoltre, dalla ponderazione di tali dati con il peso della base imponibile riferibile alle aree del Mezzogiorno è stato stimato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato riferibili al sud.

Dai dati della deduzione "base" è stato possibile stimare l'incremento occupazionale nell'anno di riferimento che si può ritenere una base affidabile per la stima del credito di imposta proposto in quanto le due norme in termini di condizioni per la fruibilità sono simili.

All'incremento occupazionale è stata applicata la percentuale di incidenza del numero dei dipendenti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sul numero dei dipendenti a tempo indeterminato a livello nazionale.

Da tale analisi risulta un incremento occupazionale derivante dalla disposizione per circa 42.300 unità, con un corrispondente costo salariale per 12 mesi stimabile in circa 817 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, si considera l'intero incremento occupazionale stimato. Inoltre per definire la quota parte di tale costo salariale riferibile ad incremento occupazionale di lavoratori "molto svantaggiati" è stato utilizzato un dato ISTAT<sup>1</sup> relativo al rapporto tra le persone in cerca di occupazione da 12 mesi o oltre nel Mezzogiorno rispetto a tutte le persone in cerca di occupazione nel Mezzogiorno ottenendo un rapporto di circa il 54%; poiché tuttavia la norma definisce come "molto svantaggiati" i soggetti disoccupati da oltre 24 mesi si assume che tali soggetti rappresentino il 50% di questo universo da cui si stima una percentuale di soggetti "molto svantaggiati" di circa il 27%.

Conseguentemente l'ordine di grandezza dell'onere relativo al credito d'imposta è stimato in circa **500 milioni di euro**, fruibile complessivamente nell'arco temporale 2011-2014.

Tuttavia, in relazione a quanto precisato in premessa, l'onere effettivo potrebbe oscillare, anche significativamente, intorno a questo valore.

Le risorse occorrenti sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8.

Tali risorse, ai sensi del successivo comma 9, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, sulla base delle comunicazioni delle Amministrazioni titolari dei relativi programmi in ordine agli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo contiene anche una clausola di monitoraggio degli oneri e salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 12 della legge 196/2009, in modo che, qualora si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni, si provveda con una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per

---

<sup>1</sup> ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro – Media 2010 - Tavole 4.5 e 4.8.

le aree sottoutilizzate in misura tale assicurare la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

### Articolo 3

#### **Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto**

**Comma 1- 2** - Le edificazioni esistenti, realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie per il quale viene istituito l'obbligo del pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato. Tali risorse affluiscono in un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quote in favore della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei distretti, nonché dell'erario, in modo da non comportare effetti rispetto alla legislazione vigente.

E' altresì previsto un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia per l'individuazione dei criteri con cui determinare il corrispettivo del diritto di superficie in modo tale da non determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto delle entrate derivanti delle concessioni dovute a legislazione vigente.

**Comma 4 - 6** La norma istituisce nei territori costieri i **Distretti turistico-alberghieri** con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che operano nei settori d'interesse. La delimitazione dei distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.

I distretti costituiscono zone a burocrazia zero ed in essi si attivano sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, agli adempimenti relativi si provvede con le risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le imprese, costituite in rete, che operano all'interno dei distretti possono godere, delle agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria e fiscale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1 comma 372 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Commi 7 – 8:** Trattasi di disposizioni riguardanti semplificazioni degli adempimenti amministrativi relativi alla nautica da diporto a carattere procedimentale senza nuovi o maggiori oneri.

## Articolo 4

### **Costruzione delle opere pubbliche**

Le disposizioni contenute nell'articolo introducono modifiche al codice dei contratti pubblici dirette a semplificare ed accelerare le attuali procedure di affidamento dei contratti pubblici al fine di consentire, in particolare, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici connessi alla realizzazione di tali interventi.

Pertanto trattandosi di norme di semplificazione procedurale, l'introduzione delle medesime non comporta nuovi o maggiori oneri, recando verosimilmente una contrazione dei costi connessi ai sottesi procedimenti amministrativi.

Inoltre vengono apportate talune modifiche al Codice dei contratti finalizzate alla riduzione del costo finale delle opere infrastrutturali e pertanto suscettibili di determinare potenziali risparmi di spesa, ovvero rendere disponibili maggiori risorse per la realizzazione di ulteriori interventi.

In tal senso, attualmente le disposizioni di cui agli articoli 132 e 169 del Codice degli appalti consentono al soggetto aggiudicatore di approvare varianti nei limiti delle somme stanziare per la realizzazione delle opere. La norma limita tale facoltà al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, consentendo, quindi, di recuperare l'altro 50% per finanziare altre opere.

Inoltre, le modifiche recate all'articolo 133 del Codice degli appalti limitano l'applicazione del meccanismo della "revisione prezzi" alla metà della percentuale eccedente l'incremento del 10 per cento del costo dei materiali di costruzione, determinando potenziali risparmi di spesa.

La modifica all'articolo 165, comma 3, prevede riduce dal cinque per cento al due per cento dell'intero costo dell'opera, la quota da destinare ad eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Inoltre, nella percentuale del due per cento devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Nell'attuale testo, tali oneri sono esclusi dalla predetta quota del cinque per cento. Analogamente (comma 14), per le opere non rientranti nel campo di applicazione della "legge obiettivo", per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche

gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

Viene inoltre prevista la riduzione dal 10 per cento all'8 per cento del valore degli imprevisti nell'ambito del quadro economico degli interventi, attraverso apposita modifica dell' Allegato tecnico di cui all'articolo 164.

Le modifiche all'articolo 240-bis limitano l'incidenza delle riserve nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale ed escludono dall'applicazione delle stesse gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice. Il sistema delle c.d. riserve permette all'appaltatore, durante l'esecuzione dell'appalto, di pretendere il pagamento di maggiori somme a titolo di corrispettivo rispetto a quelle pattuite con il contratto e tale meccanismo è all'origine di un rilevantisimo contenzioso giurisdizionale. Per tale ragione, si intende ridurre i casi in cui l'appaltatore avanza pretese di maggiori somme legate all'esistenza di riserve per imprevisti di cantieri.

Infine, allo scopo di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, il comma 13 prevede l'istituzione presso ogni Prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata. L'elenco viene aggiornato continuamente dal Prefetto. L'iscrizione nell'elenco è requisito di ordine generale per l'affidamento dei subappalti. Gli adempimenti ivi previsti non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 16 sono previste inoltre modifiche al Codice dei Beni culturali tese a riconoscere la massima attuazione al Federalismo demaniale che non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica.

**Commi 17 e 18:** L'articolo prevede che anche i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010 e contemplati dall'articolo 5, comma 2, del decreto tra quelli esclusi dalla possibilità di trasferimento a titolo non oneroso a Regioni ed Enti locali, siano trasferibili con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese. E' quindi soppresso l'inciso che, all'art. 5, comma 2, del decreto n. 85, indica tali beni tra quelli esclusi dal trasferimento. E' poi introdotto un nuovo comma 2-bis in modo da fare salva l'eventuale diversa disciplina del citato decreto n. 85 in ordine alle tipologie di beni esclusi, nonchè ogni specifica disciplina recata da altre disposizioni dello stesso decreto.

La disposizione viene attuata individuando termini e modalità con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa ricognizione dell'Agenzia del demanio sugli accordi in essere. Ciò al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica. In ogni caso sono esclusi gli immobili relativi

ad accordi ed intese che abbiano avuto attuazione anche parziale e rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente gli immobili necessari per coprire l'onere connesso alla chiusura a carico del bilancio statale (500 milioni + interessi) dell'anticipazione di tesoreria concessa al Comune di Roma nell'anno 2010 ai sensi del comma 196 dell' articolo 2 della medesima legge n. 191/2009. Il comma 18 dispone per la relativa procedura.

**Comma 19:** Nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati all'ANAS contributi per la realizzazione di investimenti - per un complessivo importo di 3,6 miliardi di euro - sotto la forma di apporto al capitale sociale, anziché come contributi in conto impianti come poi disposto, a decorrere dall'esercizio 2007, dalla legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1026).

Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate.

Infatti, mentre i contributi in c/impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la Società.

Dei citati 3,6 miliardi di euro l'Assemblea degli Azionisti del 2 agosto 2005 ha deciso di trasformare in capitale sociale circa 2,1 miliardi di euro (in quanto già trasferiti a tale data) e di classificare tra le altre riserve del Patrimonio, come versamenti in c/aumento capitale, la somma residua. Tale importo, pari a 1.543.063.483,00 euro, risulta regolarmente esposto nel bilancio di esercizio di ANAS S.p.A. La norma è volta a dare soluzione alla descritta problematica, consentendo all'ANAS la contabilizzazione dell'importo indicato come contributo in conto impianti già dal bilancio 2010. Dall'attuazione della norma non derivano effetti sulla finanza pubblica.

## Articolo 5

### **Costruzioni private.**

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere procedurale e **non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Le disposizioni sono volte, in sostanza, a liberalizzare le costruzioni private apportando le conseguenti modifiche alla legislazione vigente, in particolare modificando (comma 2) il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001.

In relazione all'articolo 20, concernente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, viene introdotto il silenzio assenso, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Viene inoltre prevista l'estensione agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA) della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché l'inclusione tra gli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 Codice civile) dei contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati al fine di garantire certezza nella loro circolazione (comma 3).

Vengono inoltre semplificate le procedure di trasferimento dei beni immobili (comma 4) e quelle relative al rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione (comma 5).

Ulteriori disposizioni riguardano procedure semplificate in relazione all'accesso agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, per i quali viene prevista la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni comunali (comma 6), alle procedure di attuazione dei piani urbanistici (comma 8), nonché incentivi alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e sostegno alla riqualificazione di aree urbane degradate (comma 9) da parte delle Regioni.

Infine, (comma 15), viene posticipato al 1° luglio 2011 l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 2, c. 12, del D. Lgs. 23/2011.

## Articolo 6

### **Ulteriori riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici**

La norma introduce una serie di semplificazioni modificando una molteplicità di disposizioni con la finalità di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.

La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi esclusivamente di disposizioni procedurali. Laddove sono previste attività della pubblica Amministrazione, le stesse rientrano nei compiti istituzionali e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente-

In particolare, le disposizioni di cui al **comma 2, lettera d)**, sono dirette a prevedere che le aziende sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottino procedure

per consentire il pagamento on-line delle prestazioni, nonché la consegna, sempre in via telematica, dei referti medici in formato digitale. Con specifico dPCM, su proposta del Ministro per la PA e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno definite le modalità tecniche per l'attuazione della disposizione. Tali modalità saranno stabilite in modo da garantire il rispetto della disposizione in ordine all'attuazione di quanto ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 7

### **Semplificazione fiscale**

**Commi 1 e 2:** nel comma 2 vengono esplicitati gli effetti enunciati nel comma 1 con le disposizioni di seguito indicate:

**Comma 2, lettere da a) a d).** Le disposizioni sono volte ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse e assicurando una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. A tal fine, si prevede che gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Non si rilevano effetti finanziari

**Comma 2, lettere e) – f) - Semplificazione adempimenti contribuenti e sostituti d'imposta:** la norma in esame elimina per i percipienti delle detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 13 del TUIR, l'obbligo di comunicazione annuale delle condizioni di spettanza. Il contribuente, come da disposizioni vigenti, rimane comunque obbligato ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

La norma riveste un carattere di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti ed ha carattere procedurale; non si rilevano quindi effetti finanziari.

**Comma 2, lettera i) - Semplificazione adempimenti contribuenti:** la disposizione introduce una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in quanto consente di modificare mediante una dichiarazione integrativa, da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, la precedente scelta circa l'utilizzo dell'eccedenza

d'imposta. In particolare, si consente di utilizzare in compensazione l'eccedenza che, nella precedente dichiarazione, era stata richiesta come rimborso e modificare tale scelta per utilizzare in compensazione la medesima eccedenza.

L'effetto della disposizione in esame è sostanzialmente neutrale, in quanto all'eventuale utilizzazione dell'eccedenza da dichiarazione in compensazione corrisponde un minor onere di pari importo correlato alla contrazione dei rimborsi. La norma, quindi, non comporta sostanziali effetti, configurandosi principalmente in una disposizione volta alla semplificazione e al miglioramento dei rapporti con i contribuenti. Infatti, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2008, la percentuale dei rimborsi è piuttosto modesta rispetto a quella relativa alla scelta di utilizzazione dell'eccedenza in compensazione. Verosimilmente, inoltre, è ipotizzabile che la maggioranza dei contribuenti che annualmente manifestano, in sede di dichiarazione dei redditi, la scelta a favore del rimborso siano soggetti strutturalmente a credito e che in siffatta situazione, ovviamente, continueranno a mantenere tale scelta.

**Comma 2, lettera l) - Proroga dei versamenti che scadono il sabato o giorno festivo:** la disposizione prevede che tutti i termini per gli adempimenti e versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al successivo giorno lavorativo, nel caso di adempimenti che devono essere effettuati nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali. La norma non comporta effetti finanziari.

**Comma 2, lettera m) - Semplificazione contabile e riduzione costi amministrativi:** la norma in commento eleva i limiti di ricavi per l'adozione della contabilità ordinaria al fine di ridurre i costi amministrativi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La norma non comporta effetti finanziari.

**Comma 2, lettera n) - Concentrazione della riscossione nell'accertamento:** la disposizione interviene all'articolo 29 del decreto legge n. 78/2010 in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento L'articolo 29 del DL 78/2010 ha introdotto modifiche in materia di riscossione tali da garantire una forte anticipazione della stessa, come evidenziato anche nella relazione tecnica originaria. In particolare, la principale novità introdotta dal suddetto articolo è rappresentata dall'attribuzione di esecutività all'atto di accertamento, che entrerà a pieno regime solo a decorrere dal 2012.

In particolare, la disposizione di cui al **punto 2.3**, che prevede l'inapplicabilità della sanzione prevista nei casi di omesso, carente o tardivo versamento connesso agli avvisi di accertamento esecutivi, non comporta variazioni del gettito stimato quale effetto della contrazione dei tempi di

recupero delle somme dovute in conseguenza dell'attribuzione del carattere esecutivo all'atto di accertamento, così come previsto dalla relazione tecnica alla originaria formulazione del richiamato articolo 29 non essendo, peraltro, quantificato, in quella sede, alcun maggiore gettito connesso alle predette sanzioni.

La disposizione di cui al **punto 3** prevede che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Si evidenzia che il suddetto differimento di 120 giorni dell'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento comporti un **effetto negativo sulla riscossione** per il 2012, stimabile – in misura prudenziale – in circa **90 milioni di euro**, con peggioramento quindi del fabbisogno (saldo di cassa) e dell'indebitamento netto.

**Lettera p)** si prevede l'esonero dall'obbligo di tenuta della scheda carburante per gli acquirenti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. La norma non comporta effetti finanziari

#### **Lettere q)- r) Semplificazione adempimenti per conseguire la detrazione del 36%:**

La disposizione prevede la comunicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Inoltre, la disposizione prevede l'obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione.

La norma non comporta effetti finanziari.

#### **Lettera s) Modifica articolo 66 TUIR**

La norma prevede che per singole spese di importo non superiore a 1.000 euro - relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di

fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni (gas, luce, ecc) - la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d'imposta in cui è ricevuto il documento probatorio (fattura). La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al generale principio di competenza economica in favore del principio della registrazione ai fini IVA.

In via generale si evidenzia che la normativa proposta sia potenzialmente suscettibile di generare effetti in termini di variazione di gettito atteso esclusivamente di cassa.

In considerazione del fatto che generalmente la fattura viene emessa dopo la somministrazione di beni o la fornitura di servizi, l'applicazione della disposizione in esame può determinare, eventualmente, la mancata deduzione ai fini fiscali del costo nel primo dei due esercizi e la deduzione nel successivo esercizio, salvo poi l'entrata a regime del sistema.

In via prudenziale, pertanto, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che sarebbe stata attribuibile in virtù della regola generale sulla competenza economica, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta interessa esclusivamente le imprese minori (contabilità semplificata), in forma individuale od associata.

### **Comma 2, lettera t) - Semplificazione riscossione contributi previdenziali**

La disposizione, al fine di semplificare le procedure di riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi, abroga l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che:

- l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso e fermo restando lo status di enti creditori per gli Enti previdenziali interessati che mantengono la titolarità dei poteri di sospensione e sgravio della riscossione;
- la società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse a ciascuna delle articolazioni interne degli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

- le suddette disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

La disposizione in esame precisa, quindi, la competenza dell'INPS all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in base alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'istituto, che si applicano anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Viene in tal modo assicurata l'unitarietà nella gestione della riscossione coattiva dei premi e contributi previdenziali e la semplificazione delle procedure operative.

La disposizione introduce, inoltre, una norma transitoria necessaria per specificare che la competenza dell'Agenzia delle entrate permane relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 che risultano dovuti per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

La norma non comporta effetti finanziari.

#### **lettere u) e v).**

La lettera u) introduce modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell'accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

La lettera v) prevede inoltre che la garanzia sia dovuta solo per gli importi non ancora versati con esclusione quindi della prima rata, al fine di eliminare l'obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all'erario.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari

## **lettera z).**

La lettera z) adegua ai valori di mercato correnti l'ammontare del costo dei beni per i quali - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di vincere la presunzione di cessione di beni di cui all'articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 441.

## **Comma 2, lettera aa) -Registrazione unica fatture**

La modifica normativa consente, per le fatture ricevute o emesse nel corso del mese e per le autofatture di importo inferiore a 300 euro, l'annotazione - entro i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25, primo comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - di un documento riepilogativo (in luogo dei singoli documenti), nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

La norma non comporta effetti finanziari.

## **Comma 2, lettera bb) - Semplificazione adempimenti per amministrazioni dello Stato e enti pubblici**

Relativamente alle somme da versare con il modello F24, la disposizione prevede l'accorpamento delle diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP (enti pubblici), al giorno 16 del mese.

La norma non comporta effetti finanziari.

## **Comma 2, lettera cc) Aliquota IVA per somministrazione del gas**

La norma in esame ribadisce che le disposizioni dell'articolo 2 del d.lgs. 26/2007, le quali hanno riformulato le aliquote di accise e di IVA sul gas naturale per combustione per usi civili, vanno applicate al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Pertanto, anche lo stabile condominiale, per il quale l'utenza è attivata unitariamente, può applicare l'aliquota IVA agevolata al 10%, limitatamente però al consumo imputabile al condominio stesso di 480 metri cubi annui.

La norma non comporta effetti finanziari, essendo di natura interpretativa.

### **Comma 2, lettere dd) – gg) Valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola**

La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 229 della Finanziaria 2010 (Legge n. 191/09): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali *posseduti alla data del 1 luglio 2011*, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, con pagamento fino a tre rate annue di uguale importo con *scadenza 30 giugno 2012* ed anni successivi.

Nel caso in cui il contribuente si sia già avvalso della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei beni in oggetto è prevista la possibilità di scomputare dalla imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata, ovvero di chiederne il rimborso.

In base ai dati definitivi di autotassazione 2008, 2009 e 2010, tenuto conto altresì delle rate residue relativa alla precedente riapertura dei termini (da ultimo art. 1, comma 91 L. n. 244/2007 e DL del 03/06/2008 n. 97, art. 4) si ha:

▶ Gettito 2010 codice tributo 8055 per circa 801 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2008 (circa 444 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 357 milioni di euro;

▶ Gettito 2010 codice tributo 8056 per circa 436 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2008 (circa 232 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 204 milioni di euro;

▶ Gettito 2010 complessivo attribuibile all'ultimo provvedimento di circa (357 + 204) 561 milioni di euro;

▶ Per gli anni 2011 e 2012 la stima del gettito risulta di circa (218 + 107) 325 milioni di euro.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento (Finanziaria 2010) e tenuto conto dei nuovi dati disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24 (codici tributo 8055 - *imposta sost. rideterm. partecip. no neg. merc. reg-art.11-quaterd. co. 4 dl 203/05* e 8056 - *imposta sost. rideterm. terreni edif. e dest. agric.-art.11-quaterd. co. 4 dl 203/05*), si ipotizza che l'estensione temporale di *un anno e mezzo* del possesso (1° gennaio 2010 – 1° luglio 2011) equivalga alla metà degli effetti emersi (relativi a loro volta a *due anni pieni* di estensione temporale del possesso), tenuto altresì conto

dell'effetto negativo in termini di gettito derivante da eventuali compensazioni e/o richieste di rimborso da parte dei contribuenti che già si siano avvalsi della facoltà nelle precedenti occasioni.

Così come operato nelle precedenti occasioni, l'importo lordo della imposta sostitutiva è ulteriormente ridotto per tenere conto dell' eventuale minore gettito conseguente alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili.

Di seguito gli effetti finanziari, in milioni di euro:

<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<b>+ 240</b>	<b>+ 120</b>	<b>+ 120</b>

## Articolo 8

### **Impresa e credito**

**Comma 1:** Trattasi di norma diretta ad adeguare la normativa in materia di contratto di inserimento alle più recenti disposizioni comunitarie. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### **Comma 2: Attrazione europea degli Headquarters**

Con la proposta normativa si intende introdurre, nel novero della attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione europea, anche l'attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese, al fine di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione.

In via generale si evidenzia come la normativa proposta sia potenzialmente suscettibile di generare effetti in termini di riduzione del gettito a causa dell'estensione della applicabilità delle norme alla attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese, estensione che comporta ulteriori perdite di gettito tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti che si intende introdurre nel regime.

Nella ipotesi di una decorrenza dal 2011 e che i nuovi soggetti che possono beneficiare del suddetto regime generino effetti negativi di gettito in misura pari alla metà di quanto stimato in sede di Relazione Tecnica originaria a carico delle società operative già considerate (quindi -4 milioni di euro nel 2011, - 8 nel 2012 e -12 nel 2013), si perviene al seguente andamento degli effetti finanziari nel triennio (in milioni di euro):

<b>Effetti finanziari</b>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>

Gettito	- 7	- 11	- 15
---------	-----	------	------

### Comma 3 - Accelerazione concordato con assunzione

La disposizione introduce l'obbligo per i commissari straordinari di pubblicare un invito a presentare offerte di concordato con assunzione con riferimento alle procedure di Amministrazione Straordinaria in essere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo.

Al fine di determinare gli effetti di gettito per il Bilancio dello Stato, è stata fatta una ricognizione delle procedure in essere e dell'ammontare dei crediti interessati.

Dall'analisi dei dati<sup>2</sup> relativi ai gruppi in amministrazione straordinaria, risultano circa 33 gruppi, cui corrisponde un passivo complessivo di circa 12,5 miliardi di euro. Ipotizzando, prudenzialmente, che una percentuale del 10% di tali gruppi possa essere oggetto di concordato, si ottiene un ammontare di crediti coinvolti nella procedura di circa 1,25 miliardi di euro.

Supponendo che una quota pari al 50% dei suddetti crediti erano stati a suo tempo scontati nei bilanci dei creditori come perdite su crediti, e tenuto conto di una percentuale corrisposta nella procedura concorsuale dagli assuntori di circa il 20%, si stima un incremento di gettito annuo, correlato alle sopravvenienze attive rilevate dai creditori stessi, pari a 34 milioni di euro:

$$1.250 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,275 = \mathbf{34 \text{ milioni di euro}}$$

Di seguito si indicano gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato, ipotizzando che l'effettiva percezione delle somme corrisposte dagli assuntori a favore dei creditori avvenga solo a decorrere dal 2012, e quindi con effetti dal 2013, e considerando una percentuale di acconto del 100%, data l'elevata redditività dei creditori, sostanzialmente enti creditizi (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
<b>IRES</b>	-	-	+ 68	-34

### Comma 4 - Titoli di risparmio per l'Economia Meridionale

La normativa in esame prevede l'istituzione di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale al fine di favorire l'afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno ovvero investimenti in progetti etici nel Mezzogiorno.

<sup>2</sup> Fonte: dati Mise relativi ai soggetti in amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/79.

In particolare viene disposto che il risparmio impiegato in tali Titoli benefici di una tassazione agevolata con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5% sugli interessi, qualora essi siano sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche al fine di favorire l'attuazione di progetti etici o di finanziare progetti di investimento di medio e lungo termine di PMI del Mezzogiorno.

L'articolo in oggetto riscrive quanto disposto dai commi 178-181 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 che vengono abrogati: tali disposizioni infatti già prevedono l'emissione di tale tipologia di titoli a fiscalità agevolata, anche se non hanno avuto finora attuazione.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, si stima che la normativa in esame non comporti maggiori effetti negativi rispetto alla perdita di gettito annua di 9,2 milioni di euro, indicata in sede di relazione tecnica dell'articolo 2, commi 178-181, della legge n. 191/2009, rilevandosi una sostanziale invarianza di gettito.

#### **Comma 5 – Fondo centrale di garanzia**

**Lettera a)** La novella riguardante la normativa sul Fondo centrale di garanzia per le PMI è volta a eliminare la disposizione contenuta al comma 847 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, ne stabilisce la soppressione, pur mantenendone l'operatività fino all'emanazione delle norme attuative del citato Fondo per la finanza d'impresa. La disposizione non comporta effetti finanziari.

**Lettera b):** Si estende la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia anche ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi.

Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere ad opportune razionalizzazioni della disciplina regolamentare del Fondo, improntate prioritariamente all'obiettivo di salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare da una riduzione delle risorse del Fondo nonché accrescere l'efficienza dello strumento in termini di sostegno al finanziamento delle PMI, anche mediante forme di intervento innovative e il contenimento dei relativi oneri. In particolare, in tale contesto di aggiornamento del Fondo, è inoltre prevista la possibilità di introdurre – a titolo oneroso - forme di intervento innovative per il sostegno al capitale di rischio. Le modifiche non devono comportare effetti sui saldi di finanza pubblica e ciò vincola il contenuto dei decreti attuativi che saranno adottati per modificare i criteri di utilizzo del Fondo.

#### **Lettera c): Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)**

La disposizione interviene sulla disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla Legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, al fine di utilizzare in maniera più semplice e flessibile le risorse disponibili e non ancora impiegate.

Viene, quindi, rivisto in parte il meccanismo che sottende all'allocazione e all'utilizzo delle risorse, con l'invarianza finanziaria sul bilancio dello Stato.

Le modifiche normative prevedono che fino al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE, incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio.

Le modifiche normative non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI già dispone.

#### **Lettera d): disposizioni in materia di usura**

La legge 108/1996 (disposizioni in materia di usura) individua un criterio oggettivo per la determinazione del tasso di interesse limite (cd. tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono usurari. Il predetto limite è stabilito nella misura del 150% del tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente per categoria di operazione.

In una situazione di tassi molto bassi, si è verificato che tale criterio di calcolo non è efficiente, in quanto determina dei tassi soglia impropriamente bassi, tali da non permettere l'applicazione di spreads adeguati a coprire il rischio per la clientela marginale, che in tal modo è esclusa dal credito e, paradossalmente, esposta al rischio usura.

Il nuovo metodo di calcolo del tasso soglia introduce un margine fisso pari a quattro punti percentuali, assicurando quindi un adeguato spazio per il premio di rischio anche con tassi molto bassi, e riduce da 150% a 125% il moltiplicatore del tasso rilevato, contenendo quindi la distanza tra tasso rilevato e tasso soglia in presenza di valori di tassi elevati.

Inoltre, viene introdotto un limite massimo di otto punti percentuali nella differenza tra il tasso soglia e il tasso medio.

**Pertanto, dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano effetti per la finanza pubblica.**

**Comma 6 – Rinegoziazioni e contratto mutuo, Comma 7 – Disciplina assegno bancario, Comma 8 – Portabilità dei mutui.**

Le modifiche normative trattano di rapporti tra soggetti privati e istituti bancari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### **Comma 9 Fondi Immobiliari**

La disposizione in oggetto, mediante la modifica dell'articolo 32 del D.L. n. 78/2010, innova la disciplina fiscale dei fondi immobiliari. In particolare viene previsto che, ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del D.L. n.351/2001, rimane in vigore l'attuale normativa per la tassazione dei proventi erogati dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 7 del D.L. n.351/2001, per i proventi attribuiti agli investitori istituzionali.

Al contrario viene introdotto un regime di tassazione per trasparenza per i partecipanti diversi da quelli istituzionale che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5%: tale regime si applica sui proventi indicati nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo. L'attuale regime fiscale previsto dal citato articolo 7 resta quindi invariato per i soli investitori istituzionali e per gli altri partecipanti con una quota di partecipazione pari o inferiore al 5%.

Con la sostituzione dei vigenti commi 3-5 dell'articolo 32 del D.L. n.78/2010, non viene più prevista la necessità per i fondi immobiliari di adeguarsi ai requisiti civilistici indicati dall'articolo 1, comma 1 – lett.j), del D.lgs. n.58/98 con obbligo di versamento (in tre annualità a decorrere dal 2011) di un'imposta sostitutiva pari al 5% del valore netto del fondo al 31 dicembre 2009 o di un'imposta sostitutiva pari al 7% nel caso si deliberi la liquidazione del fondo, sempre da versarsi in tre annualità.

Il nuovo comma 4-bis, però, dispone l'obbligo per i partecipanti che soci che detengono una partecipazione superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza, al versamento di un'imposta sostitutiva del 5% calcolata sul valore medio delle quote detenute nel 2010. Tale imposta dovrà essere versata in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012.

Inoltre viene disposto (comma 5) che la società di gestione del risparmio possa deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo nell'ipotesi in cui partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali che detengono una quota superiore al 5%. In tal caso, è dovuta un'imposta patrimoniale del 7% sul valore netto del fondo al 31 dicembre 2010, che dovrà essere

versata per il 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da corrispondere entro il 31 marzo 2013 e 31 marzo 2014. E' altresì dovuta un'imposta sostitutiva del 7% dei redditi e dell'irap sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011.

In tal caso non sarà dovuta l'imposta sostitutiva dai partecipanti né sarà applicata l'imposizione per trasparenza.

Ai fini della determinazione dei principali effetti in termini di gettito attribuibili al complesso di norme, si evidenzia quanto segue:

► In via generale si evidenzia come la normativa proposta sia potenzialmente suscettibile di generare recupero di gettito nei soli confronti dei contribuenti persone fisiche e persone giuridiche che non siano "soggetti istituzionali" (così come definito al comma 3) e che siano partecipanti di fondi immobiliari chiusi "riservati" (non *retail*) con una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento. In base ai dati di categoria comunque la maggior parte dei fondi riservati è sottoscritta da soggetti istituzionali: la quota attribuibile alle persone giuridiche o alle persone fisiche non istituzionali risulta pertanto minoritaria e pari rispettivamente a 11,8% ed al 7,4%. In virtù delle caratteristiche dei fondi in oggetto e del limitato numero di partecipanti, si assume che siano comunque partecipanti "qualificati".

► In particolare, tali soggetti passerebbero da una tassazione (con ritenuta del 20% a titolo di acconto se con reddito di impresa, altrimenti a titolo di imposta) sui proventi percepiti ad una per trasparenza, con imputazione del "reddito" (proventi indicati nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo) e abolizione della ritenuta. In assenza di dati più specifici, si ipotizza che le persone fisiche si ripartiscano equamente (50%) tra soggetti con partita IVA e reddito di impresa – e quindi soggetti a legislazione vigente alla ritenuta a titolo di acconto - e soggetti con ritenuta a titolo di imposta.

► Sempre questi soggetti saranno tenuti al versamento di una imposta sostitutiva del 5% sul valore delle quote possedute, qualora la società di gestione del risparmio non deliberi la liquidazione del fondo.

► In base ai dati più aggiornati disponibili (2° semestre 2010 – fonte Assogestioni) il NAV relativo ai fondi immobiliari riservati – inteso come valore di tutti gli *asset* al netto di tutte le passività – è pari a **18,4** miliardi di euro (31,6 miliardi di euro di attivo meno 13,2 miliardi di euro di indebitamento).

► In base ad uno studio IPD relativo all'Indice dei Fondi Immobiliari Italiani a tutto il 2010 il *NAV total return* annuo netto su gli ultimi cinque anni è pari al 5% (2,2% se si considerano esclusivamente gli ultimi 3 anni). Sempre in base ai dati Assogestioni IPD l'ammontare dei proventi e dei rimborsi nel 1° semestre del 2010 (ultimo dato disponibile) da parte dei fondi riservati è pari a circa 230 milioni di euro; assumendo un uguale importo per il 2° semestre si ottiene un importo di proventi erogati dai fondi immobiliari riservati pari a circa 460 milioni di euro, pari a circa il 2,5% rispetto al NAV e corrispondente a circa il 50% di distribuzione rispetto al *NAV total return* annuo netto. Ai fini della stima si utilizza pertanto questa percentuale (2,5% del NAV) per calcolare i

proventi distribuiti (che non saranno più tassati o soggetti a ritenuta) mentre il reddito annuo da imputare per trasparenza è pari al 5% del NAV.

►E' peraltro prevista la possibilità che l'assemblea dei partecipanti deliberi entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo: si assume tale opzione nel caso in cui siano prevalenti i soci non istituzionali. In base ai dati Assogestioni relativi ai fondi riservati di minore patrimonio e ridotto numero di partecipanti, emerge in via prudenziale una quota potenziale del 35% del NAV interessato dalla liquidazione. In tal caso, è dovuta un'imposta patrimoniale del 7% sul valore netto del fondo al 31 dicembre 2010. E' altresì dovuta un'imposta sostitutiva del 7% sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011. Non si dà luogo, in questo caso, alla ritenuta del 20% e alla imputazione per trasparenza.

►Sulla base di quanto indicato in precedenza si stimano, pertanto, i seguenti effetti di gettito in termini di competenza:

○ Perdita di gettito per le minori ritenute al 20% a titolo di acconto da parte delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 2,5\% \times (11,8\% + 7,4\% \times 50\%) \times 20\% = -14,3$  milioni di euro. Nel 2011 l'importo è assunto al 50% (secondo semestre).

○ Perdita di gettito per le minori ritenute al 20% a titolo di imposta da parte delle persone fisiche senza partita IVA, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 2,5\% \times 7,4\% \times 50\% \times 20\% = -3,4$  milioni di euro, di cui **-1,7** nel 2011;

○ Perdita di gettito per il minore gettito IRPEF da parte delle persone fisiche con partita IVA sui proventi che avrebbero concorso a legislazione vigente al reddito complessivo, ad una aliquota marginale media del 40%, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 2,5\% \times 7,4\% \times 50\% \times 40\% = -6,8$  milioni di euro;

○ Perdita di gettito per il minore gettito IRES da parte delle persone giuridiche sui proventi che avrebbero concorso a legislazione vigente al reddito imponibile, ad una aliquota del 27,5%, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 2,5\% \times 11,8\% \times 27,5\% = -14,9$  milioni di euro;

○ Recupero di gettito per il maggiore gettito IRPEF da parte delle persone fisiche sui redditi imputati per trasparenza a legislazione proposta, ad una aliquota marginale media del 40%, nel caso in cui che il fondo continui ad operare, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 5\% \times 7,4\% \times 40\% \times 65\% = 17,7$  milioni di euro;

○ Recupero di gettito per il maggiore gettito IRES da parte delle persone giuridiche sui redditi imputati per trasparenza a legislazione proposta, ad una aliquota del 27,5%, nel caso in cui che il fondo continui ad operare, in misura pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 5\% \times 11,8\% \times 27,5\% \times 65\% = 19,4$  milioni di euro;

○ Maggiore gettito dalla imposta sostitutiva al 5% "una tantum" sul valore delle quote possedute dai partecipanti in caso di continuità della attività del fondo. Tale imposta sul valore è pari a:  $18,4 \text{ miliardi di euro} \times 5\% \times (11,8\% + 7,4\%) \times 65\% = 114,9$  milioni di euro, da versarsi per il 50% entro il 2011 e la restante parte nel 2012;

○ Maggiore gettito dalla imposta sostitutiva al 7% “una tantum” sul valore del fondo nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la liquidazione. Tale imposta sul valore è pari a: 18,4 miliardi di euro X 7% X (11,8% + 7,4%) X 35% = **86,6** milioni di euro, da versarsi in tre rate (40% a giugno 2012, 30% a giugno 2013 ed a giugno 2014);

○ Maggiore gettito dalla imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al 7% annua, fino al termine della liquidazione, sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011 dal fondo nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la liquidazione, che si stima essere pari a: 18,4 miliardi di euro X 5% X (11,8% + 7,4%) X 7% X 35% = **4,3** milioni di euro, da versarsi annualmente a partire da giugno 2012.

► Per quanto riguarda gli effetti finanziari, è stato considerato un acconto del 75% sulle variazioni di imposta IRES ed IRPEF, mentre sulle ritenute a titolo di acconto è stato calcolato un recupero di gettito sotto forma di minori detrazioni dalle imposte IRES/IRPEF (anche in questo caso l’acconto è stato considerato nella misura del 75%); su tutte le ritenute l’effetto negativo è stato imputato nell’anno stesso.

► Si precisa inoltre che si assume la decorrenza della nuova disciplina a partire dall’esercizio in corso alla data di approvazione del Decreto (il 2011).

Si riporta di seguito una tabella contenente gli effetti finanziari per gli anni 2011- 2014:

<b>Effetti finanziari</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Minori ritenute al 20%	-8,8	-17,7	-17,7	-17,7
Effetto IIDD minori ritenute		12,5	19,6	14,3
Minori IIDD		-38,0	-21,7	-21,7
Maggiori IIDD		65,0	37,1	37,1
Imp. sost. in caso di continuità	57,5	57,4	0	0
Imp. sost. in caso di liquidazione		34,6	26,0	26,0
Imp. sost. rendimenti		4,3	4,3	4,3
<b>TOTALE</b>	<b>48,7</b>	<b>118,1</b>	<b>47,6</b>	<b>42,3</b>

Di seguito si allega una tabella contenente la quantificazione degli effetti finanziari dei commi 3-5 del citato articolo 32, come modificato dalle disposizioni in oggetto, da confrontarsi con la stima originaria (dei medesimi commi) contenuta nella relazione tecnica del D.L. n.78/2010:

<b>Effetti di gettito</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stima commi 3-5 art. 32 D.L. 78/2010 (come modificato dall’articolo in esame)	+48,7	+118,1	47,6	+42,3
Stima originaria commi 3-5 art.32 D.L. 78/2010	+81,3	+65	+65	+14
<b>Differenza rispetto a stima D.L. n.78/2010</b>	<b>-32,6</b>	<b>+53,1</b>	<b>-17,4</b>	<b>+28,3</b>

**Comma 10 - rettifiche alla disciplina concernente limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore di cui dlgs. 30 del 2005 codice della proprietà industriale.**

Si tratta di mere correzioni procedurali, senza effetti finanziari.

**Commi 11-12 Cessione dei crediti della politica agricola comune.**

L'articolo consente la possibilità di cedere i crediti derivanti da aiuti comunitari agli agricoltori, già vietata da una disciplina del 1974, che prevede anche la impignorabilità, inalienabilità, non assoggettabilità a fermo amministrativo e così via, in una ottica di tutela dell'agricoltore.

L'obiettivo è quindi quello di consentire l'erogazione di anticipazioni finanziarie, a fronte della cessione di contributi comunitari per il settore agricolo, in favore degli agricoltori beneficiari dei medesimi.

La disposizione persegue l'obiettivo di un più facile accesso al credito e a finanziamenti da parte degli imprenditori agricoli beneficiari di aiuti comunitari.

I soggetti cui è possibile cedere il credito sono limitati agli istituti finanziari e a condizione che la cessione sia considerata dagli stessi istituti finanziatori come sconto di credito tra soggetti privati, con ciò assicurando l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica e sul debito.

In ogni caso termini e modalità della cessione sono demandati ad apposito decreto che dovrà garantire, nelle modalità individuate, assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9

**Scuola e merito**

**Commi 1 e 2** - Si introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati *contratti di ricerca strategica*, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Commi 3 e 16 - Fondazione per il merito**

Viene prevista l'istituzione della Fondazione per il Merito, avente natura privatistica, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Membri fondatori sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la costituzione della Fondazione è stabilito un fondo di dotazione di euro 1 milione; viene inoltre previsto, a decorrere dall'anno 2012, un contributo annuo di 1 milione di euro a favore della Fondazione, atteso l'interesse pubblico delle attività che si propone di svolgere. In tale ottica, viene altresì autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 9 milioni per l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 240/2010. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

La gestione di detto Fondo è affidata alla Fondazione per il merito, sulla base di una apposita convenzione da stipulare con i Ministeri vigilanti. Quest'ultima attività non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di gestione del Fondo sono a carico delle risorse finanziarie che affluiscono nel medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 240/2010.

**Comma 17** – La norma prevede un piano triennale 2011/2013 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione ed innovazione.

Tale piano è predisposto sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma di cui all'art. 64 della legge n. 133/2008, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Detto piano può prevedere, inoltre, la retrodatazione giuridica dall'a.s. 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA, sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo a.s. 2010-2011, sempre nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della pubblica amministrazione ed innovazione, ai fini del riscontro della concreta fattibilità. Le conseguenti assunzioni sono effettuate nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27.12.1997, n. 449 e ss. modificazioni.

L'adozione del predetto piano è subordinata agli esiti di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria.

Pertanto, considerati i criteri ed i parametri stabiliti dalla norma per la predisposizione del piano, correlati alle clausole di invarianza di spesa ivi previste, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Commi 18** - la disposizione di cui al comma 18 prevede l'esclusione dei contratti a tempo determinato, stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, dall'ambito di applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva europea 1999/70/CE concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Detto intervento trova il suo fondamento nella peculiarità del settore Scuola, ove è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, anche in caso di assenza temporanea del predetto personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

Le disposizioni citate, mediante una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di conferimento al personale della Scuola degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato, sono finalizzate ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari. Pertanto, i predetti commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Commi 19, 20 e 21** – Il comma 19 differisce al 31 agosto di ciascun anno la scadenza, attualmente prevista al 31 luglio, per il completamento, da parte degli Uffici scolastici regionali, delle operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed ATA.

La norma di cui al comma 20, a decorrere dall'a.s. 2011/2012, stabilisce la triennialità dell'aggiornamento delle graduatorie - attualmente biennale - trasformate ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e prevede nel contempo la possibilità di trasferimento del personale ivi incluso in un'unica provincia.

La disposizione di cui al comma 21 vincola i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2011/2012 a permanere nella provincia di titolarità per cinque anni prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzo in altra provincia.

Gli interventi previsti dai presenti commi, in quanto finalizzati, mediante modifiche attinenti alle procedure gestionali del personale, ad una maggiore efficienza dell'organizzazione scolastica e qualificazione dell'offerta formativa, sono privi di effetti finanziari.

## Articolo 10

### **Servizi ai cittadini**

#### **Comma 1-4**

Le disposizioni prevedono che al Ministero dell'interno venga assegnata l'emissione della carta di identità elettronica (CIE), secondo le modalità tecniche da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni prevedono, altresì, che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia, con il Ministro della salute e con il Ministro per la PA e l'innovazione, sia stabilita l'unificazione della CIE con la Tessera sanitaria (TS), anche progressivamente, nonché il rilascio gratuito del documento unificato;
- con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano definite le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato;
- nelle more della definizione di tali modalità di convergenza della TS nella CIE, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della TS su supporto di Carta nazionale dei servizi.

Le complessive disposizioni saranno comunque attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, produzione e rilascio del documento unificato CIE-TS saranno effettuati nei limiti delle risorse già disponibili ai sensi del vigente ordinamento per il progetto TS e per la CIE, ivi comprese le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

#### **Commi 8-10 – vigili del fuoco**

La proposta normativa é finalizzata ad uniformare, in via provvisoria, l'attuale disciplina prevista per l'accesso alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, senza incidere sulle dotazioni di organico di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.

La disciplina vigente (art.12 e 16 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217) prevede, infatti, per il passaggio interno alle predette qualifiche, un sistema a doppio binario: per il 60% dei posti, mediante concorso per titoli e, per il restante 40%, attraverso concorso per titoli ed esame scritto.

I passaggi di cui sopra trovano copertura nell'impianto generale del decreto 217\2005, in quanto modificano transitoriamente la procedura, uniformandola al sistema di passaggio mediante concorso per soli titoli.

Conseguentemente, la norma non genera oneri aggiuntivi, in quanto rimane invariato il numero complessivo dei passaggi di qualifica i cui oneri finanziari sono già previsti negli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre determina un contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali.

In questi ultimi anni, l'esodo massiccio delle figure apicali di cui trattasi ha determinato un continuo e costante decremento che raggiunge, oggi, una carenza pari ad un terzo circa dell'organico complessivo, mentre la complessità del sistema vigente non ha consentito la copertura di dette qualifiche nei tempi previsti dal decreto legislativo n.217\2005.

Si allega prospetto riepilogativo dei posti disponibili.

La proposta normativa di cui al comma 10 dimezza la durata dei corsi di formazione per l'accesso ad alcune qualifiche operative dei Vigili del fuoco.

#### **comma 8**

La proposta normativa é finalizzata ad uniformare, in via provvisoria, l'attuale disciplina prevista per l'accesso alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto per gli anni 2008 -2009.

La norma suddetta non presenta oneri aggiuntivi in materia di retribuzione al personale, mentre determina un sicuro e significativo contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Per quanto attiene gli aspetti di natura retributiva, si deve considerare, in primo luogo, che l'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (D. Lgs. 217/2005) ammette alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto esclusivamente il personale già appartenente al Corpo, in servizio, rispettivamente, nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (artt. 12 e 16). Si tratta, pertanto, di procedure concorsuali riservate a personale interno che non danno luogo a nuove assunzioni.

I cennati articoli 12 e 16 D.lgs. 217/05, inoltre, definiscono le modalità di copertura dei posti vacanti al 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso per titoli e il superamento del corso di formazione.

Tale dinamica, in sostanza, non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché i passaggi di qualifica sono strettamente commisurati alla presenza di corrispondenti vacanze e, quindi, non determinano posizioni soprannumerarie.

Infine, come accennato in precedenza, la disciplina che si propone per i concorsi in argomento, relativi agli anni 2008, 2009, determinerà consistenti risparmi di spesa, per quel che attiene l'organizzazione delle prove di concorso.

Qualora, infatti, si dovessero esperire le procedure concorsuali di cui agli artt. 12 c.1 lett. b) e 16 c.1 lett. b), che prevedono l'espletamento di un esame scritto a contenuto tecnico-pratico, sarebbe necessario impegnare importanti risorse economiche, commisurate all'ampio numero di candidati atteso, a valere sulle già insufficienti dotazioni ordinarie per spese correnti, per assicurare lo svolgimento delle predette prove d'esame.

#### **comma 9**

La proposta normativa estende la procedura transitoria prevista dal comma 8 ai passaggi di qualifica disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2010 per la qualifica di capo squadra ed al 1 gennaio 2010 per la qualifica di capo reparto, consentendo quindi la copertura dei posti a Capo Squadra compresi anche quelli resisi disponibili a seguito dell'avvio dei passaggi a Capo Reparto.

Tale procedura resasi necessaria dall'impossibilità di effettuare detti passaggi secondo il precedente sistema, non apporta ulteriori oneri, in quanto l'automatismo delle procedure previsto dal Decreto Legislativo 217/2005 avrebbe portato, anche con la precedente modalità concorsuale, alla copertura dei posti disponibili a Capo Squadra e Capo Reparto, con le medesime decorrenze previste nella proposta normativa di che trattasi e quindi senza retroattività economiche.

#### **comma 10**

La proposta normativa dimezza, con un evidente risparmio di spesa, la durata dei corsi di formazione da avviarsi nel triennio 2011-2013 e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO POSTI DISPONIBILI**

Il sistema della norma consente di coprire, prioritariamente, tutte le carenze esistenti al 31.12.2008 e al 31.12.2009 nella qualifica di Capo Squadra ( $400+297=697$ ), attraverso la procedura accelerata di cui all'art. 12 comma 1, lett. a, del d.lgs. 217/2005 (selezione per titoli di servizio).

A queste 697 unità si aggiunge l'ultima quota (circa 200 unità) dei concorsi a Capo Squadra già banditi con decorrenza 1.1.2008 e in corso di espletamento con le procedure ordinarie, per una complessiva rapida immissione di circa 900 unità nel ruolo dei Capo Squadra.

Il comma 8 della norma prevede, altresì, che analoga procedura semplificata sia seguita per i passaggi alla qualifica di Capo Reparto, da conferire al 1° gennaio 2008 ( $338+528 = 866$ ).

Con le disposizione del comma 9, inoltre, è previsto che la procedura semplificata si applichi anche per la copertura dei posti nella qualifica di Capo Squadra al 31.12.2010 (n. 444 unità), i quali potranno essere incrementati con i posti risultanti a seguito dell'avvio delle procedure a Capo Reparto da conferire al 1° gennaio 2008 (n. 866), per un totale di 1310 unità.

NUOVE DISPOSIZIONI COPERTURA CAPO SQUADRA		NUOVE DISPOSIZIONI COPERTURA CAPO REPARTO	
Capo Squadra comma 8 A concorso <b>tutti i posti al 31/12/2009</b>	Capo Squadra Comma 9 A concorso tutti i posti disponibili al <b>31/12/2010,</b> incrementati dalla risulta dei posti a concorso per CR all' 1/1/2008	Capo Reparto Comma 8 A concorso tutti i posti al <b>1/1/2008</b>	Capo reparto Comma 9 A concorso i posti al <b>1/1/2010 dopo il completamento delle immissioni di CS</b>
400+297	444+866 (risulta CR)	338+528	363+264
<b>Totale CS 697</b>	<b>Totale CS 1310</b>	<b>Totale CR 866</b>	<b>Totale CR 627</b>

**TOTALE CAPO SQUADRA: 697+1310= 2007**

**TOTALE CAPO REPARTO: 866+627= 1493**

#### **Comma 11-28 Agenzia nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche**

**Comma 16** L'Agenzia è un organo collegiale, costituito da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal successivo comma 18.

L'onere per i compensi spettanti ai tre membri dell'Agenzia può essere stimato in euro 350.000 annui (150.000 per il Presidente e 100.000 per ciascuno dei due componenti), **in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.**

L'onere per i compensi spettanti al Collegio dei revisori può essere stimato in euro 65.000 annui (25.000 per il Presidente e 20.000 per ciascuno de due componenti), anch'esso in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.

Pertanto, l'onere complessivo per i compensi agli organi può essere stimato in euro 415.000.

**Comma 17** - Si prevede che le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia siano svolte da un Direttore Generale.

L'onere per il trattamento economico complessivo spettante all'incarico di nuova istituzione può essere stimato in euro 250.000 annui lordi, in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.

Alla copertura si provvede nell'ambito delle risorse richiamate dalla clausola di copertura dell'articolo.

Qualora si tratti di dipendente pubblico gli effetti finanziari derivanti dal comma, a livello di finanza pubblica, sono, comunque, parzialmente attenuati dalla prevista indisponibilità del relativo posto in dotazione organica nell'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

**Comma 22** Le attività dell'Agenzia vengono svolte, tra l'altro, da un contingente limitato a 40 unità di personale posto in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, si prevede che gli oneri relativi alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio restino a carico delle amministrazioni di provenienza.

**Comma 23** Nell'ambito del contingente di personale comandato previsto dal comma 22, fino ad un massimo di 20 unità, sono scelte tra quelle che già operavano nell'ambito della Co.vi.r.i. appartenenti al Ministero dell'ambiente. Le rimanenti unità sono acquisite in posizione di comando da altre amministrazioni statali con la procedura di cui all'art. 17, comma 14, della legge n. 127/97.

Si ribadisce che la previsione non comporta oneri, tenuto conto che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale comandato restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia possono essere quantificati in euro 667.500 per l'anno 2011, in cui saranno sostenute anche le spese di costituzione e di primo impianto, e in euro 335.000 annui a regime. Occorre anche considerare che, tenuto conto della contestuale soppressione della Co.vi.r.i., all'Agenzia saranno trasferite le risorse strumentali appositamente individuate con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, tenuto conto che per il primo anno può considerarsi un periodo di operatività di sei mesi:

	2011	a decorrere dal 2012
Compensi per i membri dell'Agenzia	175.000	350.000
Compensi per il Collegio dei revisori	32.500	65.000
Direttore Generale	125.000	250.000
Spese di funzionamento	667.500	335.000
Totale	1.000.000	1.000.000

Ad essi si fa fronte, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui dotazione non può superare **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011** e, a regime, mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti vigilati dall'Agenzia, nei termini e nei limiti previsti dal comma 24, lettera a). La citata dotazione può essere inoltre ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'andamento del gettito effettivo del contributo versato dai soggetti vigilati.

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, di seguito illustrato.

#### Articolo 11

#### **Copertura finanziaria**

La norma in esame prevede, al comma 1, l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica. Il successivo comma 2 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento, ivi compreso il rifinanziamento di cui al precedente comma. In particolare, alla lettera a) si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del decreto in esame.